



---

Corte IV  
D-4949/2020

## Sentenza del 31 gennaio 2022

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
Walter Lang, Yanick Felley,  
cancelliere Jesse Joseph Erard.

---

Parti

**A.** \_\_\_\_\_, nato il (...),  
Iran,  
patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,  
Studio Legale Iglio Rezzonico,  
(...),  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Esecuzione dell'allontanamento  
(ricorso contro una decisione di riesame);  
decisione della SEM del 4 settembre 2020 / N (...).

**Fatti:****A.**

Il 31 agosto 2017, A. \_\_\_\_\_, cittadino iraniano, ha depositato in Svizzera una domanda d'asilo.

Sentito sui motivi d'asilo, egli ha riferito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di traversie intercorse con le autorità iraniane in ragione del suo aspetto da satanista.

**B.**

Con decisione del 13 settembre 2018, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del provvedimento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.

**C.**

Adito con ricorso, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha confermato la decisione dell'autorità di prima istanza con sentenza del 17 aprile 2020 di cui al ruolo D-5903/2018.

**D.**

Il 25 agosto 2020, A. \_\_\_\_\_ ha presentato alla SEM uno scritto intitolato "*Domanda di riesame ex art. 111b LAsi con richiesta di effetto sospensivo dell'allontanamento e con richiesta di gratuito patrocinio*", sulla scorta di un nuovo mezzo di prova consistente in una missiva del 6 agosto 2020 – ricevuta, a suo dire, il 20 agosto 2020 – e per mezzo della quale i genitori dell'interessato avrebbero disconosciuto quest'ultimo, finanche indirizzandogli intimidazioni per il caso in cui facesse ritorno.

**E.**

L'autorità inferiore, con decisione del 4 settembre 2020, notificata il 7 settembre 2020 (cfr. avviso di ricevimento), ha respinto la domanda di riesame confermando lo *status quo*.

**F.**

Il 6 ottobre 2020 (data d'entrata: 7 ottobre 2020), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale anche avverso tale decisione. Con la sua impugnativa, egli ha postulato in via cautelare la concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione della SEM del 4 settembre 2020 e ha domandato di essere ammesso provvisoriamente

in Svizzera per causa d'inesigibilità e di inammissibilità dell'allontanamento. Il medesimo ha inoltre concluso alla concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese e delle tasse di giustizia, oltreché alla nomina dell'avv. Iglio Rezzonico quale gratuita patrocinatrice, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili.

A sostegno delle proprie allegazioni, l'insorgente ha in particolare accluso al gravame un articolo intitolato "*Apostasia e Legge Islamica*", estratto dal sito web [www.crprotezioneinternazionale.wordpress.com](http://www.crprotezioneinternazionale.wordpress.com).

### **G.**

Il 7 ottobre 2020 il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

## **Diritto:**

### **1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

### **2.**

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti.

**3.**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

**4.**

**4.1** La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, *Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone*, 1985, pag. 173). La domanda di riesame è altresì regolamentata dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi).

**4.2** Una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie. Di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; BEERLI-BONORAND, op. cit., pag. 173) o una "domanda di adattamento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN SCHERRER REBER, in: *Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG]*, 2<sup>a</sup> ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA). Diversamente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento, dal momento che se il richiedente invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo egli dovrà depositare una nuova domanda d'asilo (domanda multipla; cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2). La trattazione da parte dell'autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima,

giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a *in fine* LTF; DTAF 2013/22 consid. 11.4; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2<sup>a</sup> ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA).

**4.3** Secondo la giurisprudenza e la dottrina in materia di revisione (applicabile anche in materia di riesame), i fatti e le prove nuovi ai sensi dell'art. 66 PA, possono comportare la revisione (o *in casu* il riesame) solo se sono importanti e decisivi. In altri termini, i fatti devono essere rilevanti e di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Dal canto loro, i mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente. Una prova è considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale (cfr. DTF 144 V 245, DTF 127 V 353 consid. 5b, DTF 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 con riferimenti citati; cfr. anche KARIN SHERRER REBER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2<sup>a</sup> ed. 2016, ad art. 66 PA, n. 26, pag. 1357 e riferimenti citati; PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 2<sup>a</sup> ed. 2014, pag. 1421 seg. e riferimenti citati). Inoltre, da una domanda di riesame risultano esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b). Una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati). Occorrerà quindi escludere il riesame di una decisione di prima istanza entrata in forza di cosa giudicata, allorché tende ad ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti in procedura ordinaria o quando il richiedente lo sollecita fondandosi su dei fatti o dei mezzi di prova che avrebbero potuto e dovuto essere invocati nella procedura ordinaria (art. 66 cpv. 3 PA).

**4.4** La domanda di riesame, debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi).

## **5.**

Con la propria istanza di riesame, il richiedente ha asserito di aver ricevuto

– in data 20 agosto 2020 – una missiva datata 6 agosto 2020, con la quale i genitori lo avrebbero disconosciuto, finanche formulando delle intimidazioni nei suoi confronti per il caso in cui facesse ritorno. Siffatto documento osterebbe pertanto all'esecuzione dell'allontanamento, ritenuto ch'egli non potrebbe appoggiarsi su di una rete familiare e sociale, condizione a suo dire indispensabile per considerare esigibile un rinvio nel Paese di provenienza (cfr. domanda di riesame, pag. 4, punto 7). A ciò, si aggiungerebbe il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iran sarebbe inammissibile. In ragione della sua vicinanza al satanismo, percepita quale espressione di dissenso verso il regime di Teheran, l'insorgente rischierebbe in effetti di subire persecuzioni contrarie all'art. 3 CEDU sia per mano delle autorità così come da parte della sua famiglia (cfr. domanda di riesame, pag. 4, punto 8).

## **6.**

**6.1** Nella sindacata decisione, l'autorità inferiore, dopo aver definito la succitata richiesta quale domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi, ha rilevato che dal nuovo mezzo di prova – ed in particolare dai provvedimenti adottati dai genitori del richiedente – non emergerebbero elementi concreti che lascino pensare all'esistenza di un rischio di trattamento contrario all'art. 3 CEDU per il caso in cui l'interessato facesse ritorno in Iran. Viepiù, la SEM ha ritenuto che nemmeno le vaghe punizioni paventate dai genitori muterebbero tale valutazione, tanto più alla luce del fatto che – benché già confrontati con il suo allontanamento dall'Islam – in passato i medesimi non hanno mai proceduto in tal senso. Del resto, con la domanda di riesame l'istante si limiterebbe a ventilare un'ipotesi, avendo egli descritto come "*verosimili*" le eventuali persecuzioni che subirebbe in patria. Infine, per quanto concerne l'appartenenza al satanismo, A.\_\_\_\_\_ non avrebbe addotto nuovi elementi, cosicché, sul punto si giustificerebbe di rinviare alle considerazioni esposte dal Tribunale con la sentenza del 17 aprile 2020.

**6.2** Con il gravame, l'insorgente avversa tali valutazioni. Innanzitutto, egli è dell'opinione che un rimpatrio in Iran lo esporrebbe a persecuzioni perpetrate dalla sua famiglia. Difatti, non andrebbe disatteso che secondo la *Sharia* l'abbandono della fede islamica sarebbe passibile di morte, sanzione che sarebbe persino eseguibile dalla famiglia dell'apostata (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3-4, punto 5). D'altra parte, con l'entrata in vigore del nuovo codice penale iraniano la pena capitale sarebbe ora obbligatoria sia nei confronti dell'apostasia così come in caso di altri comportamenti tipici del satanismo, quali, a titolo esemplificativo, la bestemmia, la blasfemia e il consumo recidivo di alcolici (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4,

punto 6). Nel prosieguo dell'impugnativa e ad ulteriore comprova dell'asserita inammissibilità, il richiedente rileva vieppiù – richiamando, a sostegno della sua argomentazione, alcuni articoli estratti da siti *web* – che l'ascolto e la produzione di musica metal costituirebbe un reato, come comprovato dai recenti fatti di cronaca. In proposito, vi sarebbe oltretutto da evidenziare che proprio in uno di questi casi, i componenti di un complesso, dopo essere stati condannati a lunghe pene detentive in Iran, avrebbero ottenuto asilo in Norvegia, ragion per cui l'interessato lamenta esplicitamente una disparità di trattamento (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto 7).

Infine, qualora facesse ritorno in patria, egli non potrebbe avvalersi del sostegno di una rete familiare, ritenuto che quest'ultima sarebbe piuttosto intenzionata ad infliggergli una punizione.

In sunto, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe quindi inammissibile e inesigibile.

## 7.

**7.1** Tema di litigio ("*Streitgegenstand*") dinanzi ad un'istanza superiore possono essere solo i rapporti giuridici regolati dalla decisione impugnata (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3<sup>a</sup> ed. 2013, pag. 298). In altre parole, oggetto della procedura di ricorso è soltanto ciò che è stato trattato dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2<sup>a</sup> ed. 2013, pag. 27 n. marg. 2.1). Quesiti giuridici che non sono stati esaminati da quest'ultima non possono invece, per motivi di competenza funzionale, essere evocati dinanzi alle autorità superiori (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.706/2006 del 1° marzo 2007, consid. 1.3 e riferimenti). Su questi presupposti, le conclusioni del ricorrente sono pertanto limitate dalle questioni decise nel dispositivo della decisione contestata, che definisce l'oggetto della controversia ("*Anfechtungsgegenstand*"; cfr. DTF 134 V 418 consid. 5.2.1). Ciò che non vi è incluso, segnatamente le questioni attinenti al merito in presenza di una non entrata nel merito, non dà invece luogo a conclusioni ricevibili (cfr. DTF 135 II 38 consid. 1.2 e DTF 125 V 413 consid. 1).

**7.2** All'occorrenza, con la sua istanza del 25 agosto 2020, A. \_\_\_\_\_ si è limitato a chiedere il riesame della decisione della SEM del 13 settembre 2018 quanto all'esecuzione dell'allontanamento e alla conseguente ammissione provvisoria in Svizzera ("domanda di adattamento"). L'autorità inferiore si è così pronunciata unicamente in merito a tale aspetto, di modo

che l'oggetto del litigio di cui al corrente procedimento verte esclusivamente sull'esistenza di eventuali motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, rispettivamente sull'eventuale concessione dell'ammissione provvisoria.

## **8.**

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).

## **9.**

**9.1** Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("*real risk*") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).

**9.2** Nel caso concreto, è anzitutto doveroso osservare che il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) nella misura in cui egli non chiede un riesame del mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo.

**9.3** È ora d'uopo determinare se, come ritenuto dall'insorgente, l'esecuzione dell'allontanamento sia incompatibile con l'art. 3 CEDU.



Al riguardo, come detto (cfr. *supra* consid. 9.1) va rammentato che anche se il divieto di tortura, di pene, di trattamenti inumani o degradanti, si applica indipendentemente dal riconoscimento della qualità di rifugiato, ciò non significa ancora che un rimpatrio o un'extradizione sarebbero vietati solo a causa della constatazione di violazioni dell'art. 3 CEDU nel Paese interessato; una semplice possibilità di maltrattamenti non è sufficiente. Al contrario, la persona che invoca questa disposizione deve dimostrare l'esistenza di un rischio reale, concreto e grave di essere vittima di tortura, di pene, di trattamenti inumani o degradanti qualora facesse ritorno nel suo Paese. Ne discende che, a difetto di indizi che rendano altamente probabile il rischio di essere presi di mira personalmente – e non solo in modo fortuito – da misure incompatibili con la disposizione di legge in parola, non è sufficiente addurre una situazione di guerra, di guerra civile, di gravi disordini interni o di gravi tensioni accompagnate da violazioni dei diritti dell'uomo, per avvalersi dell'art. 3 CEDU (cfr. DTAF 2014/28 consid. 11 e, fra le tante, recentemente sentenza del Tribunale E-3607/2020 del 15 novembre 2021 consid. 6.4).

**9.4** Ferme tali doverose premesse, le argomentazioni ricorsuali vanno recisamente respinte.

In primo luogo, come giustamente rilevato dalla SEM – alla cui motivazione si rinvia – dalle tavole processuali, ed in particolare dalle vaghe minacce formulate dai genitori con lo scritto del 6 agosto 2020, non è possibile desumere l'esistenza di un reale rischio di persecuzioni personali (cfr. *supra* consid. 9.3). D'altro canto, sebbene non determinante nel caso in rassegna, il Tribunale non può esimersi dal condividere le perplessità dell'autorità inferiore in merito alla tempistica e al contenuto della missiva, inoltrata dai genitori a distanza di numerosi anni dall'espatrio del richiedente. Per il resto, il Tribunale osserva che nell'ambito della disamina di cui alla sentenza emessa il 17 aprile 2020 sotto i ruoli D-5903/2018, l'allegazione concernente l'asserito timore di essere vittima di atti repressivi perpetrati per mano delle autorità iraniane è già stata vagliata sia sotto l'aspetto di un'eventuale concessione dell'asilo (cfr. consid. 7.4-7.6) che in relazione all'art. 3 CEDU (cfr. consid. 10.3). Pertanto, poste le considerazioni ivi enunciate ed indipendentemente da un'ipotetica segnalazione alle autorità iraniane, non v'è motivo di credere che il regime di Teheran sia interessato alla persecuzione del ricorrente (cfr. sentenza D-5903/2018 del 17 aprile 2020 consid. 7.5). Invero, con tali allegazioni il ricorrente parrebbe voler ottenere un nuovo apprezzamento di fatti noti ed esaminati nel corso della procedura ordinaria, ciò che risulta essere escluso in materia di riesame (cfr. *supra* consid. 4.3).

Perdipiù, giova rilevare che alla luce della costante giurisprudenza sul tema e conto tenuto delle ponderazioni esposte dal Tribunale nella sentenza del 17 aprile 2020 (cfr. sentenza D-5903/2018 del 17 aprile 2020 consid. 7.4-7.5), quanto precede non sarebbe inficiato nemmeno qualora in Iran fosse effettivamente entrato in vigore un nuovo codice penale.

Da ultimo, non è inopportuno evidenziare che i fatti di cronaca richiamati con l'impugnativa non soccorrono le allegazioni del ricorrente nella misura in cui concernono fattispecie indipendenti da quella in rassegna.

**9.5** Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile.

## **10.**

**10.1** Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrl, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

Tale disposizione si applica principalmente ai "*réfugiés de la violence*", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se conto tenuto della sua situazione personale, l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento.

**10.2** Nella fattispecie, come detto, egli adduce di essere stato disconosciuto dalla famiglia e di non poter quindi beneficiare del sostegno di una rete familiare per il caso in cui facesse ritorno in Iran.

In proposito, v'è da rammentare che il senso della necessità quanto all'esistenza di una rete socio-familiare è inteso a scongiurare che l'interessato venga a trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento. Su tale presupposto, quandanche veritiera, l'evenienza eccepita dall'insorgente è *in casu* ininfluente ai fini dell'esigibilità dell'allontanamento. Difatti, dall'esautiva ponderazione effettuata dal Tribunale – alla quale si rinvia integralmente onde evitare inutili ripetizioni (cfr. consid. 10.4) – appare già sufficientemente chiaro che anche in assenza di supporto da parte dei familiari, la situazione personale del ricorrente sia sufficientemente strutturata da prevenire il rischio di essere confrontato con tale scenario qualora facesse ritorno in Iran. D'altro canto, è doveroso osservare ch'egli potrà se del caso beneficiare di un aiuto al ritorno ex art. 93 LAsi.

**10.3** In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrl).

## **11.**

In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrl), aspetto peraltro nemmeno censurato dal ricorrente.

L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

## **12.**

Di conseguenza, la decisione della SEM del 4 settembre 2020 va dunque confermata ed il ricorso respinto.

## **13.**

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

## **14.**

Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 7 ottobre 2020 decadono

con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

**15.**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.

**16.**

Altresi, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 15, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.

**17.**

Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta. Pertanto, non essendo adempiuta una delle condizioni necessarie per l'ottenimento del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, anche tale richiesta va disattesa.

**18.**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

**19.**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

La domanda di assistenza giudiziaria e di concessione del gratuito è respinta.

**3.**

Le spese processuali di CHF 1'500.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

**4.**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Jesse Joseph Erard

Data di spedizione: